



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sigg. Clienti dello Studio

Circolare n. 13 del 19.07.2024

OGGETTO: DURC di Congruità in Edilizia – Precisazioni e Chiarimenti.

Sulla base di segnalazioni pervenute allo studio in ordine a problematiche connesse alla gestione del DURC di congruità in Edilizia, pare doveroso riassumere - sia pur brevemente - i concetti base dello strumento evidenziando le circostanze che hanno generato criticità operative con conseguente pregiudizio a danno delle imprese edili assistite. Come noto (si veda a riguardo - tra le altre informative dello studio - anche ns circolare n. 13 del 04/08/2023), il DURC di congruità in edilizia attua uno specifico intervento preordinato al controllo dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (per quelli privati solo se raggiunta la soglia dei 70.000 euro), svolti tramite appalto o subappalto, non escludendo dalle verifiche anche i lavoratori autonomi coinvolti. **VENGONO CONSIDERATI LAVORI EDILI tutti quelli indicati nella sfera di applicazione dei CCNL dell'edilizia, nonché quelli declinati nell'allegato 10 al D.Lgs. 81/2008 e nel Testo Unico dell'Edilizia. Sotto quest'ultimo profilo lo studio rimane a disposizione per fornirvi la documentazione utile ai necessari riscontri.**

La verifica è effettuata in base agli "indici di congruità" riportati in una apposita tabella Ministeriale ove sono elencate le percentuali di incidenza del costo del lavoro per ogni categoria di raggruppamento delle opere edili, determinate avendo riguardo delle retribuzioni, dei contributi INPS, premi INAIL e di quanto dovuto alle Casse Edili. In altre parole, è stato inserito uno strumento che possa effettuare una comparazione tra addetti del cantiere e dimensioni dello stesso in termini di durata e valore di realizzazione, onde poter così individuare possibili fenomeni elusivi.

Da un punto di vista pratico e operativo dovreste continuare a:

- informare lo studio nel momento in cui inizia il **cantiere** (anche se privato e per importi sotto i 70.000 euro) attraverso l'allegato "format" ove sono contenuti la durata, l'importo della sua realizzazione e gli altri dati essenziali;
- segnalare tempestivamente la circostanza per cui il termine presunto di durata del cantiere debba essere prorogato;
- segnalare la presenza di eventuali subappaltatori (imprese edili) e i riferimenti dei loro consulenti in modo da consentirci di contattarli per stabilire le procedure di comunicazione del cantiere alla Cassa Edile. **È necessario evidenziare che la irregolarità contributiva dei predetti subappaltatori comporterà che le retribuzioni dei loro dipendenti non concorreranno allo sviluppo dei calcoli occorrenti per raggiungere la congruità e che la mancata denuncia dell'appalto fa sì che le retribuzioni erogate si canalizzeranno al di fuori del cantiere interessato.**

A titolo esemplificativo, in un cantiere di ristrutturazione di un'opera civile per un valore complessivo totale di 250.000 euro dovranno essere decurtate - ai fini del calcolo della congruità - i valori delle opere "non prettamente edili" **desumibili dal computo metrico**. Ammettendo che queste ultime assommino a euro 150.000, il valore da considerare ai fini del calcolo della congruità (lavori prettamente edili) assommerebbe a euro 100.000. In questo caso il costo della manodopera attesa sarà di 22.000 euro (indice

del 22% stabilito nel caso specifico dalla apposita tabella ministeriale). Per raggiungere la congruità è necessario che le retribuzioni dichiarate per quel cantiere dall'impresa affidataria (e dalle eventuali imprese edili subappaltatrici) moltiplicate per il parametro 2,5 (coefficiente fisso) siano tali da raggiungere l'importo di 22.000 euro. Se ciò non accadrà, la differenza sarà la sanzione da pagare - non rateizzabile - a carico dell'impresa affidataria. In mancanza, sarà considerata irregolare e segnalata alla BNI (Banca Nazionale Imprese Irregolari). È utile rimarcare che DURC di congruità sarà rilasciato sia nel caso di allineamento in prima battuta ai parametri di legge che di adeguamento attraverso il pagamento della anzidetta sanzione.

Molta attenzione, inoltre, va prestata alla circostanza che, se non viene segnalato l'inizio di un nuovo cantiere, tutte le retribuzioni si canalizzano sul precedente (a patto che sia stato regolarmente censito) e non potranno più essere ascritte al nuovo.

Alla luce del sopra menzionato quadro normativo e regolamentare consigliamo vivamente:

- la verifica più accurata possibile della regolarità delle imprese subappaltatrici - soprattutto in ordine all'assunzione di personale inquadrato nei CCNL dell'edilizia lì ove previsto - che operano nel cantiere per la fornitura di lavori edili come sopra definiti;
- la comunicazione tempestiva allo studio della apertura dei cantieri e le loro eventuali proroghe. **È di tutta evidenza che ove non dovessero pervenire queste informazioni sarà impossibile procedere alle operazioni di caricamento del cantiere nel sistema informatico della Cassa Edile con conseguenze negative per l'impresa che si possono immaginare;**
- di contattare la Cassa Edile solo attraverso lo scrivente;
- di darci conto di eventuali richieste o integrazioni pervenute dalla Cassa Edile;
- di verificare con la massima attenzione che i lavori edili, ove affidati a subappaltatori, siano eseguiti da imprese edili come tali iscritte alla camera di commercio e che queste imprese applichino i CCNL del settore edile.

È ovvio che le denunce mensili sono diventate ancor più dettagliate, precise e suddivise sui diversi cantieri. Per questa ragione confidiamo nella vostra disponibilità a rendere allo studio le informazioni richieste attraverso il citato "format" (allegato anche alla presente) e rispondere ad eventuali chiarimenti richiesti.

Raccomandiamo, infine, così come peraltro già anticipatovi, l'utilizzo del sistema PAGOPA per il pagamento dei contributi alla Cassa Edile. A riguardo si precisa che non sono più disponibili i bollettini "freccia" e quelli postali e che, in via residuale, sarà possibile continuare a pagare con bonifico ma con notevoli ritardi nella acquisizione dei dati. Il pagamento con PAGOPA renderà più veloci le procedure che, tra le altre cose, consentiranno una più celere ed immediata liquidazione delle prestazioni.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari e, con l'occasione, salutiamo cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRINELLA

Allegati:

- Format da compilare e trasmettere allo Studio per ogni nuovo cantiere o proroga/modifica dello stesso.

SCHEDA CANTIERE EDILE

DATI COMMITTENTE	
COGNOME NOME – SOCIETA' O ENTE	
RESIDENZA	
CODICE FISCALE	P. IVA
EMAIL	
DATI CANTIERE	
INDIRIZZO CANTIERE	
Via	Comune
TIPOLOGIA DI LAVORI	
APPALTO / SUB APPALTO	SI / NO
CIG	CUP
DATA INIZIO	DATA FINE
IMPORTO TOTALE APPALTO €	
DI CUI LAVORI PRETTAMENTE EDILI (DESUMIBILI DA COMPUTO METRICO) €	

AZIENDE IN SUBAPPALTO	
DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
EVENTUALI NOTE	
DATA INIZIO (dell'azienda in subappalto)	DATA FINE (dell'azienda in subappalto)

DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
EVENTUALI NOTE	
DATA INIZIO (dell'azienda in subappalto)	DATA FINE (dell'azienda in subappalto)

DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
EVENTUALI NOTE	
DATA INIZIO (dell'azienda in subappalto)	DATA FINE (dell'azienda in subappalto)

DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
EVENTUALI NOTE	
DATA INIZIO (dell'azienda in subappalto)	DATA FINE (dell'azienda in subappalto)